



Codice procedura: 1187

Classifica: EN_007_IF_01187

Proponente: IBVI 7 S.R.L.

OGGETTO: “Progetto di impianto a tecnologia fotovoltaica di potenza pari a 384 MWp, denominato “Centuripe” comprese le opere connesse di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Centuripe (EN), in località C.da Sternazza, C.da Pernice, C.da Lazzo vecchio e nel Comune di Paternò (CT)”.

Procedimento: Valutazione Impatto Ambientale (VIA) integrata con la procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.L.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

Parere C.T.S. n. 722/2023 del 22/12/2023

Proponente	IBVI 7 S.R.L.
Sede Legale	Bolzano, viale Amedeo duca d'Aosta 76
Capitale Sociale	€ 100,00
Legale Rappresentante	Vittorio Francesco W. Van Ginderdeuren, nato a Berchem Sainte Agathe (Belgio), il 10/01/1986, codice fiscale VNGVTR86A10Z103U
Progettisti	Ing. Maurizio Moscoloni Dott. Agronomo Enrico Camerata Scovazza Dott. Agronomo Arturo Genduso Ing. Gestionale sez. A Natalia Rita La Scala
Località del progetto	Centuripe (EN) Paternò (CT)
Data presentazione al dipartimento	Prot. ARTA n. 72234 del 07/12/20
Data procedibilità	Prot. Servizio 1 ARTA n. 76386 del 29/12/20
Data Pareri istruttori e conclusivi	PARERE C.T.S. n. 309/R del 19/10/2021 restituzione al servizio; 27/10/21 parere CTS 323/2021 PIC negativo; 19/10/23 parere CTS n. 561/2023 PIC negativo
Versamento oneri istruttori	€ 233.709,00
Conferenze di servizio	Prima cds 21/12/22 seconda cds 07/02/23



Responsabile del procedimento	Di Martino Salvatore adesso Dott. Patella Antonio
Responsabile istruttore del dipartimento	Dott.ssa Blanco Maria Elena
Contenzioso	Ricorso al TAR SICILIA-sez. staccata Catania 30/11/21; Sentenza TAR SICILIA-sez. staccata Catania 18/10/22 n. 2732/2022; Ricorso al TAR SICILIA-sez. staccata Catania 06/04/23 Ricorso al TAR SICILIA-sez. staccata Catania prot. ARTA n. 41708 del 06/06/23 Sentenza TAR SICILIA –sez. staccata Catania prot. ARTA n. 83053 del 14/11/23
Condivisione Gruppo Istruttorio	19/12/23

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s. m. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di



produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente;

VISTO Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole" (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11";

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)", che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l'art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016";

VISTO il Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";



VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con A.R.P.A. Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi), suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non, rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”.

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);



VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all’attualizzazione dell’organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il predetto D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di nn. 5 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l’incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 avente per oggetto: “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS”;

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VINCA)” che abroga il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007 e il D.A. n. 244 del 22 ottobre 2007;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/2023 “*Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA)*”;



VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture della Regione Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23/05/2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautele dettate dalla normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTA la sentenza n. 647/2023 Reg. Provv. Coll. Pubblicata il 05/10/23 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana resa nel procedimento iscritto al n. 912 del 10/08/23;

VISTA la seguente ulteriore documentazione istruttoria trasmessa alla commissione sul portale SIVVI:

1) Nota del Servizio 1 dell'ARTA prot. 83172 del 15/11/23 di invito alla CTS di sollecito riscontro

VISTI i seguenti pareri della commissione pubblicati sul portale SIVVI:

- 1) PARERE CTS N. 309.2021 DEL 19/10/21 – RESTITUZIONE
- 2) PARERE PIC N. 323.2021 DEL 27/10/21 – NEGATIVO
- 3) PARERE PIC N. 561 DEL 19/10/23- NEGATIVO

VISTA la seguente ulteriore documentazione amministrativa pubblicata sul portale SIVVI:

- 1) LA DITTA COMUNICAZIONE ESITO CONTENZIOSO prot. ARTA N. 76969 del 19/10/23
- 2) PREAVVISO DI RIGETTO SERVIZIO 1 ARTA prot. N. 79770 del 31/10/23
- 3) COMUNICAZIONE ALL'AVVOCATURA DI STATO, SERVIZIO 1 ARTA prot. 81689 del 08/11/23
- 4) LA DITTA CONTRODEDUZIONI prot. ARTA n. 82709 DEL 13/11/23
- 5) DRE DELEGA DEL COMMISSARIO AD ACTA prot. ARTA N. 83053 del 14/11/23
- 6) TRASMISSIONE ALLA CTS SERVIZIO 1 ARTA prot. N. 83172 del 15/11/23
- 7) TRASMISSIONE ALL'AVVOCATURA DI STATO SERVIZIO 1 ARTA prot. N. 83837 del 16/11/23
- 8) COMUNICAZIONE AL DRE SERVIZIO 1 ARTA prot. N. 88556 del 06/12/23

VISTA la nota prot. ARTA n. 76969 del 19/10/23 della ditta **proponente di comunicazione** esito contenzioso avanti il TAR Sicilia Catania-Diffida ad adempiere che rappresenta: *“con sentenza n. 914 del 12 ottobre 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Catania ha accolto il ricorso promosso dalla scrivente Società, condannando l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente a:*

pag. 6 di 16



- a. **concludere il procedimento autorizzativo identificato in oggetto mediante un provvedimento espresso entro 90 giorni dalla comunicazione della predetta sentenza, dichiarando illegittimo il silenzio serbato da Codesto spettabile Servizio nell'ambito del procedimento autorizzativo in parola e con condanna, altresì, al pagamento delle spese di giudizio;**
- b. **e disponendo, sin d'ora, la nomina di un commissario ad acta, che provvederà in via sostitutiva”;**

VISTA la nota prot. 79770 del 31/10/23 del **Servizio 1** dell'ARTA di preavviso di **rigetto** nella quale rappresenta: *“Si comunica con la presenta che la CTS con parere n. 561 del 19/10/23 ha espresso parere non favorevole riguardo alla compatibilità ambientale e inoltre si rappresenta che entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente codesta ditta potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni e/o controdeduzioni a quanto rilevato nel parere”;*

VISTA la nota prot. 81689 del 08/11/23 del **Servizio 1** dell'ARTA indirizzata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania che rappresenta: *“Questo Servizio, ha formalizzato alla Società, con nota prot. DRA 79770 del 31/10/2023, la comunicazione di cui all'art. 13 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 10 bis della L. 241/90), per la quale potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni e/o controdeduzioni a quanto rilevato nel succitato Parere della CTS, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della stessa”;*

VISTA la nota (prot. ARTA n. 82709 del 13/11/23) della ditta **proponente** di **riscontro** a nota prot. 79770 del 31/10/23 ex art. 10 bis della L. 241/90;

VISTA la nota prot. 37038 del 14/11/23 (prot. ARTA n. 83053 del 14/11/23) del **Dipartimento Regionale dell'Energia** di **delega** del commissario ad acta del Dirigente Regionale dell'Energia;

VISTA la nota prot. 83172 del 15/11/23 del **Servizio 1** dell'ARTA che rappresenta: *“In considerazione di quanto pronunciato dal TAR di Catania (Sezione Prima) con la sentenza N. 02996/2023 REG.PROV.COLL.N.00914/2023 REG.RIC, trasmessa allo scrivente Ufficio dal Commissario ad Acta in data 25/10/2023, (che si allega in copia) ed i tempi ivi assegnati, si invita codesta CTS ad esprimersi nel più breve tempo possibile sulle controdeduzioni prodotte dalla Società, al fine di potere questo Servizio procedere con la convocazione della CdS e la definizione del procedimento di PAUR, ex art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, di che trattasi”;*

VISTA la nota prot. 83837 del 16/11/23 del **Servizio 1** dell'ARTA indirizzata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania che rappresenta: *“Questo Servizio, con nota prot. DRA 83172 del 15/11/2023 ha comunicato alla C.T.S. il suddetto riscontro della Società IBVI 7 S.r.l. invitando la stessa ad esprimersi nel più breve tempo possibile al fine di potere procedere con la convocazione della Conferenza di Servizi e la definizione del procedimento di PAUR, ex art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, di che trattasi”;*

VISTA la nota prot. 88556 del 06/12/23 del **Servizio 1** dell'ARTA che rappresenta: *“questo Dipartimento con propria nota prot. 83172 del 15/11/2023 ha comunicato al Nucleo di Coordinamento della CTS che la Società IBVI 7 S.r.l., con nota acquisita al prot. DRA 82709 del 13/11/2023, ha trasmesso le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/2019 (art. 10 bis della L. 241/90), notificato da questo Servizio 1 con nota prot. 79770 del 31/10/2023, a seguito del parere non favorevole rilasciato, per l'appunto, dalla CTS con Parere n. 561 del 19/10/2023.*

Si è pertanto in attesa di conoscere le determinazioni finali della CTS, assunte le quali questo Servizio 1 potrà esitare la procedura amministrativa in oggetto.

Conclusivamente, nel prendere atto della nomina del Commissario ad acta da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, si rappresenta che il primigenio termine di 90 giorni assegnato a questo Assessorato non è si è ancora consumato, residuando ancora del tempo utile a questo Dipartimento per ottemperare all'ordine del Giudice Amministrativo”;



VISTO il parere della CTS n. 561/2023 del 19/10/23 non favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto per le seguenti valutazioni finali:

CONSIDERATO che le opere avranno interconnessioni negative con le peculiarità archeologiche-paesaggistiche dell'area vasta (Vallata del Muglia in cui si sono rinvenute tracce della presenza umana dall'età paleolitica e preistorica fino a quella post-medievale) che costituisce una zona di notevole pregio paesaggistico ambientale, ricca di rinvenimenti archeologici;

CONSIDERATO che l'elettrodotto è previsto per quasi la totalità della lunghezza in modalità aerea impattando notevolmente sull'avifauna nonché sugli aspetti visivi e paesaggistici, e inoltre la prescrizione di renderlo interrato porterebbe a scavi consistenti su aree con forti valenze culturali ed archeologiche;

CONSIDERATO l'impatto cumulativo devastante sulle matrici ambientali biotiche e abiotiche che l'intervento genera su aree connesse e interrelate al ricco macrocontesto archeologico del territorio di "Centuripe";

CONSIDERATO l'impatto che si genera sul sottosuolo dell'area interessata dato che le opere prevedono migliaia di strutture infisse nel sottosuolo, nuova viabilità interna di servizio, con scavi e sbancamenti con forte sconvolgimento dell'attuale assetto pedologico-geomorfologico dei suoli;

CONSIDERATO l'intervento che ricade in zona sensibile (dista circa 1,8 Km. dal SIC ITA 060015 Contrada Valanghe) con incidenze negative dirette e indirette che si generano durante la realizzazione delle opere sugli obiettivi specifici di conservazione delle specie e degli Habitat riportati nel piano di gestione;

CONSIDERATO l'elevatissimo consumo di suolo su un'area prettamente agricola con consistente perdita della sostanza organica, della fertilità agronomica e della capacità di ritenzione idrica del terreno con incidenze negative anche sulla tessitura dei suoli;

CONSIDERATO che nel buffer di 10 Km. vi sono altri impianti fotovoltaici in fase di autorizzazione tra cui (codice procedura 1795 ex procedura 179 ditta proponente IBVI 1 s.r.l. "PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "BELPASSO" DA 300 MWP E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE, parere istruttorio conclusivo reso dalla CTS il 18/05/21 n. 137") e (codice procedura 1007 ditta proponente IBVI 8 S.R.L. "Progetto di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO A TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA DI POTENZA PARI A 363,2 MWP, COMPRESSE LE OPERE CONNESSE, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL DI IUDICA, RAMACCA, CENTURIFE E PATERNÒ, con parere istruttorio conclusivo reso dalla CTS in data 16/05/23 n. 311/2023") pertanto, come riportato dal proponente "pag. 361 del SIA" il territorio risulterebbe profondamente trasformato dalla realizzazione delle opere cumulate con altri interventi nell'area vasta (non sufficientemente indagata) perdendo il carattere prettamente agricolo dei paesaggi di seminativi;

CONSIDERATO che non si trova riscontro all'interno della procedura alle richieste avanzate con nota prot. 2649 del 06/02/23 dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

CONSIDERATO che nel Piano di Monitoraggio Ambientale (non sufficientemente indagato) non risulta un monitoraggio della qualità dell'aria, per i parametri interessati dalla fase di cantierizzazione (realizzazione e dismissione dell'impianto) anche al fine di confermare le stime sulle emissioni presenti nello studio di impatto ambientale e l'eventuale presenza di ricettori nell'area;

CONSIDERATO che non è stata sufficientemente indagata e approfondita l'analisi sulle alternative strategiche che hanno portato alla scelta dell'area in considerazione degli effetti cumulativi con gli altri progetti FER sulle matrici ambientali;

pag. 8 di 16



VISTA la nota prot. 628 del 07/02/23 (prot. DRA n. 8074 del 07/02/23) della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna U.O.S 14.2 che ha espresso il richiamato **parere negativo**;

VISTA la nota (prot. ARTA n. 92220 del 21/12/22) del Comune di Centuripe che ha espresso il richiamato **parere negativo**;

CONSIDERATO che con nota del 04/10/23 il gruppo istruttore della CTS ha chiesto al Servizio 1 un'audizione con il Soprintendente dei BB.CC.AA. di Enna e con il Dirigente Generale dei Beni Culturali al fine di chiarire alcune criticità emerse durante l'istruttoria; tale audizione è stata concordata per il giorno 10/10/23 ore 11,30 in modalità video conferenza. A tale conferenza ha partecipato per la CTS il gruppo istruttore, il coordinatore della sottocommissione energia, il segretario, e il collega Benedetto Mastroianni mentre per la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna il Soprintendente Dott. Angelo Di Franco e la Dott.ssa Daniela Campisi. Durante tale audizione sono stati discussi gli aspetti vincolistici sulle aree di intervento;

CONSIDERATO che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna U.O.S14.2 Sezione per i beni architettonici e storico-artistici, paesaggistici e demoetnoantropologici (parere prot. n. 628 del 07/02/23) sulla base delle valenze paesaggistiche e archeologiche ha proposto all'Assessorato con nota prot. n. 668 del 05/02/20 l'apposizione del vincolo paesaggistico denominato "Centuripe e Vallata di Muglia" ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

CONSIDERATO che i pannelli fotovoltaici assediano l'area archeologica accerchiando il perimetro del vincolo di "Monte Pietraperciata" poiché vari sub campi fotovoltaici con le strutture annesse sono posti sull'esatto confine;

CONSIDERATO che il progetto assieme a quello descritto (avente codice procedura 1007 ditta proponente IBVI 8 S.R.L. "Progetto di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO A TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA DI POTENZA PARI A 363,2 MWP, COMPRESSE LE OPERE CONNESSE, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL DI IUDICA, RAMACCA, CENTURIFE E PATERNÒ) saranno realizzati nelle vicinanze e da ambedue i lati del Torrente Dittaino (corridoio ecologico lineare con sensibilità ecologica molto alta elaborato avente codice RS06AEG0017A0 carta dell'effetto cumulo e della sensibilità ecologica) generano notevoli impatti in corso di realizzazione sulla vegetazione e sulla fauna;

VALUTATO che l'art. 26 (Valutazione di Impatto Ambientale) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei BB.CC.), così come sostituito dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 104/2017 e s.m.i., prevede che il Ministero (n.d.r. Beni Ambientali e Culturali) si esprime ai sensi della disciplina di cui agli art. 23 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006, e che "qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente";

CONSIDERATO, in proposito, che, come riferito dalla costante giurisprudenza in materia, la valutazione di tutela cd. indiretta di un sito di interesse archeologico esistente nelle vicinanze dell'area interessata alla realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili "deve tendere a verificare la sussistenza di profili di particolare invasività dell'intervento, attraverso una particolare considerazione del suo dimensionamento e delle connotazioni del contesto ambientale nel quale lo stesso si va a inserire." (TAR Sardegna, sez. II, 19/10/2015, n. 1071);

CONSIDERATO che l'istruttoria procedimentale, oltre ai sopra enucleati profili di criticità progettuali, ha evidenziato la sussistenza di interconnessioni negative e pregiudizievoli tra la realizzazione delle opere in progetto, tenuto conto anche della prospettata relativa dimensione, e le peculiarità archeologiche-



paesaggistiche dell'area di impianto, con particolare riferimento al macrocontesto archeologico del territorio di "Centuripe";

CONSIDERATO *che sempre secondo l'indirizzo interpretativo offerto in merito dalla giurisprudenza amministrativa, se è vero e indubbio, da un lato, che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, è altrettanto vero, dall'altro lato, che "le direttive di settore e la normativa interna fanno salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, (...), specialmente in vista del contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio." (cfr. TAR Puglia, Bari – sez. II, 26/05/2023, n. 814);*

CONSIDERATO *che anche il Giudice delle Leggi ha sostenuto in più occasioni che se è vero, da una parte, che il Legislatore, con le disposizioni normative di settore adottate, abbia inteso realizzare le condizioni affinché su tutto il territorio nazionale possa incrementarsi la produzione energetica da fonti rinnovabili, è ugualmente vero, dall'altra parte, come sia necessario evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (cfr. Corte Costituzionale, 16.7.2014, n. 199);*

CONSIDERATO *che ancor più in particolare, il Supremo Organo di giustizia amministrativa ha precisato che "Alla tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione con la conseguenza che il parere in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dovendosi ricondurre tale conclusione direttamente all'articolo 9 della Costituzione che, tutelando al massimo livello possibile il paesaggio, così come il patrimonio artistico e storico della Nazione, richiede alle Amministrazioni preposte l'espressione di valutazioni anzitutto tecnico-professionali e, solo in secondo luogo, eventualmente comparative e ponderative di interessi. Sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 30.1.2019, n. 738; Cons. di Stato, Sez. VI, 23.7.2018, n. 4466);*

VISTE le controdeduzioni del proponente (nota prot. ARTA n. 82709 del 13/11/23) al parere n. 561 del 19/10/23 che si riportano :

"CONSIDERATO *che le opere avranno interconnessioni negative con le peculiarità archeologiche-paesaggistiche dell'area vasta (Vallata del Muglia in cui si sono rinvenute tracce della presenza umana dall'età paleolitica e preistorica a quella post-medievale) che costituisce una zona di notevole pregio paesaggistico ambientale, ricca di rinvenimenti archeologici;*

Come emerge dalla copiosa documentazione prodotta nel corso della lunga istruttoria procedimentale, ivi incluso quando diffusamente esposto nel contenzioso già definitivo dal TAR Catania avverso il precedente provvedimento di diniego, il rilievo in esame è destituito di fondamento. Dalle pubblicazioni disponibili (e ritualmente prodotte in istruttoria) emerge che le aree di interesse archeologico menzionate nel parere (Muglia Alta- Bassa, Muglia-Accitella, Monte Guazzarano etc.) sono a distanze minime di 2 km. L'unica area limitrofa è quella di Pietraperciata (installazione ai confini del perimetro, come previsto dalla legge) *Muglia Bassa* è a 750 metri ma **oltre l'autostrada** mentre *Muglia Alta* è a 900 metri ma a nord; a *Muglia Alta*, peraltro, si parla solo di insediamenti rupestri, localizzati, che non fanno presupporre la presenza di insediamenti diffusi sul territorio. Ne deriva che la valutazione negativa non è supportata da validi elementi discendenti dalla specifica documentazione.



VALUTATO che gran parte del progetto e in particolare il campo A e B ricadono all'interno della perimetrazione del Vincolo Paesaggistico effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna e trasmessa all'Assessorato Regionale ai BB.CC.AA per la sua decretazione ai fini della salvaguardia dell'importante "paesaggio archeologico", vincolo archeologico voluto da più parti anche dalla popolazione locale per esercitare il diritto alla conservazione dell'eredità culturale del proprio territorio; inoltre le aree limitrofe sono soggette a vincolo archeologico di Monte Pietraperciata emanato giusto DDS 2876 del 21/09/20 dall'Assessorato Regionale dei BB.CC.AA. Appare evidente dunque che le interconnessioni negative con le caratteristiche archeologiche paesaggistiche dei luoghi avranno riflessi negativi sull'intera vallata del Muglia (Muglia Alta e Muglia Bassa).

CONSIDERATO che l'elettrodotto è previsto per quasi la totalità della lunghezza in modalità aerea impattando notevolmente sull'avifauna nonché sugli aspetti visivi e paesaggistici, e inoltre la prescrizione di renderlo interrato porterebbe a scavi consistenti su aree con forti valenze culturali ed archeologiche;

L'impatto sull'avifauna dell'elettrodotto è stato classificato, nella relazione di incidenza ambientale allegata all'istanza, codificata con n. elaborato RS06RIA0000A0, con rischio medio e limitato alla presenza, principalmente di Ciconia e Burhinus oedicnemus. Al fine di mitigare il rischio di collisione, comunque, si è deciso di prevedere la collocazione, lungo il percorso dell'elettrodotto, di una serie di dissuasori visivi, installati a colori a colori alternati, bianco e rosso, e posti ad una distanza di dieci metri, l'uno dall'altro. Oltre ai dissuasori visivi si è deciso di utilizzare anche dei dissuasori sonori che hanno la caratteristica di emettere un suono, udibile dai volatili, anche in condizioni brezza leggera, risultando efficaci, dunque, anche durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità.

La prescrizione di interrare l'elettrodotto, infine, potrebbe essere valutata, dal momento che la gran parte del tracciato potrebbe essere realizzato su viabilità pubblica senza alcun ulteriore impatto sull'ambiente.

Anche in questo caso, vi è una valutazione poco circostanziata rispetto alla quale non vengono proposte alcune modifiche.

VALUTATO che l'elettrodotto aereo ha influenze negative sul contesto paesaggistico del territorio così come sugli aspetti percettivi, e sull'avifauna. La mitigazione del rischio da collisione per l'avifauna che il proponente intende realizzare con dissuasori visivi a colori alternati, e dissuasori sonori, potrebbe attutire la problematica dell'avifauna ma rimane sempre l'effetto negativo sulla percezione dei luoghi. Di contro l'interramento del cavo oltre a migliorare la percezione visiva del territorio porterebbe a rimuovere eventuali incidenti dovuti a precipitazioni, caduta di alberi e/o a fenomeni meteorologici estremi. In merito all'interramento la soluzione dovrebbe essere quella di un percorso che segue eventuali strade pubbliche e/o private.

CONSIDERATO l'impatto cumulativo devastante sulle matrici ambientali biotiche e abiotiche che l'intervento genera su aree connesse e interrelate al ricco macrocontesto archeologico del territorio di "Centuripe";

Pur trattandosi di una considerazione assai generica, giova precisare quanto segue. Rispetto ai presunti impatti ambientali è stato ampiamente dimostrato che l'impianto non ha impatti rilevanti e per quanto concerne i profili archeologici è stato provato che l'intervento è al di fuori dalle aree a vincolate e molto lontano da quelle più sensibili. Come indicato negli elaborati presentati (*Studio di impatto ambientale, Mitigazione riqualificazione tutela e forestazione, relazione agronomica, piano di monitoraggio ambientale*), le aree che ospiteranno l'impianto sono aree agricole ormai degradate e proprio a causa delle lavorazioni del terreno e dell'uso smodato di fertilizzanti diserbanti e pascoli non regolamentati, la sostanza organica presente nei suoli sta lentamente sparendo con le ovvie conseguenze che porteranno a suoli non fertili e a dissesti idrogeologici. Si segnala che tale rilievo è stato fatto proprio anche dall'Amministrazione

pag. 11 di 16



Comunale di Centuripe che in sede di Conferenza dei Servizi ha dichiarato che *“in riferimento a quanto rappresentato dalla Società sullo stato di desertificazione del suolo oggetto della proposta progettuale comunica che, per quanto di sua conoscenza, il territorio non è coltivato dai proprietari da tanti anni”*.

VALUTATO che dalla disamina del ricco macro-contesto archeologico del territorio di Centuripe viene attribuito al progetto un Rischio Archeologico Assoluto Alto anche in aree dove non sussistono notizie di rinvenimenti archeologici (così come anche evidenziato nel parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna prot. 4591 del 21/07/21 prot. ARTA n. 54625 del 05/08/21) e inoltre il progetto ricade in un'area vasta più densa di rinvenimenti archeologici della Sicilia centro-orientale oltre che in uno dei comprensori paesaggistici più integri ed incontaminati dal punto di vista naturalistico. Ciò non discosta dallo stato di desertificazione dichiarato dal proponente e dall'Amministrazione Comunale in sede di CdS.

CONSIDERATO *l'impatto che si genera sul sottosuolo dell'area interessata dato che le opere prevedono migliaia di strutture infisse nel sottosuolo, nuova viabilità interna di servizio, con scavi e sbancamenti con forte sconvolgimento dell'attuale assetto pedologico-geomorfologico dei suoli;*

Il rilievo non sembra riferibile al progetto in esame né, in generale, a progetti di impianti fotovoltaici. Non si comprende, infatti, cosa si intenda per impatto sul sottosuolo, dal momento che i pali verranno infissi, con una macchina battipalo (non con fondazioni in cemento), ad una profondità non superiore ai tre o cinque metri. La viabilità, prevista fra l'altro in gran parte su strade interpoderali già esistenti, non prevede in alcun modo sbancamenti o livellamenti, non previsti, peraltro, neanche per le aree occupate dagli impianti.

VALUTATO che la realizzazione delle opere in progetto sarebbe preceduta da esaustive e complesse campagne di scavo con nocumento alla salvaguardia dei contesti archeologici noti e a quelli ancora interrati oltre alle condizioni paleoambientali e geomorfologiche che sarebbero alterate dalle opere di movimentazione terra, per cui rimane la convinzione che tali opere arrecano pregiudizio alle condizioni pedologiche-geomorfologiche dei suoli/sottosuoli..

CONSIDERATO *l'intervento che ricade in zona sensibile (dista circa 1,8 Km. dal SIC ITA 060015 Contrada Valanghe) con incidenze negative dirette e indirette sulla conservazione delle specie e degli Habitat riportati nel piano di gestione;*

Come emerge dalla documentazione versata in atti, tutte le interconnessioni con le aree natura 2000 sono state verificate, nella valutazione di incidenza ambientale allegata all'istanza ed in possesso dell'amministrazione; si ritiene che una distanza di 1,8 Km non possa ritenersi tale da essere considerata significativa per gli impatti derivanti dal progetto. Gli interventi di rinaturalizzazione, fra l'altro, prevedono la realizzazione di corridoi e delle cosiddette “pietre di guado”, che permettono di interconnettere fra loro aree naturali e riserve, favorendo il passaggio di animali da un'area all'altra che, nella condizione in cui si trova l'area, sarebbe pressoché impossibile. L'analisi delle soluzioni identificate, comunque, si trova al capitolo 7 della Valutazione di incidenza ambientale allegata all'istanza e identificata con il codice elaborato RS06RIA0000A0, mentre al paragrafo 2 del capitolo 5 della relazione mitigazione, riqualificazione tutela e forestazione, allegata all'istanza e identificata con il codice elaborato RS06REL0003A0, sono stati definiti ed approfonditi i significativi interventi di rinaturalizzazione previsti sulle aree in oggetto.

VALUTATO che l'intervento ricade in zona sensibile con incidenze negative sul sito Natura 2000 più prossimo, (dista circa 1,8 Km. dal SIC ITA 060015 Contrada Valanghe) che presenta peculiarità di ambiente calanchivo con formazioni vegetali dei Lygeo-Stipetea con associazione dominante Lygeo-Eryngietum dichotomi di grande importanza per i territori a prevalente substrato evaporitico di origine messiniana che può essere utile per il management delle aree denudate e l'innescò di processi verso la ricostituzione dei suoli. Pertanto a parere della scrivente, secondo quanto previsto dalla guida metodologica

pag. 12 di 16



alle disposizioni dell'art. 6 della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza VINCA andava approfondita e condotta con il livello 2 "appropriato" in quanto il progetto nella sua globalità e sinergia d'indirizzi arreca effetti negativi sull'intero comprensorio e conseguenze indesiderate sulla flora, fauna, sugli habitat e sul paesaggio.

***CONSIDERATO** l'elevatissimo consumo di suolo su un'area prettamente agricola con consistente perdita della sostanza organica, della fertilità agronomica e della capacità di ritenzione idrica del terreno con incidenze negative anche sulla tessitura dei suoli;*

Con riferimento al consumo di suolo, così come ben definito nello studio di incidenza ambientale allegato all'istanza, identificato con codice elaborato RS06SIA0000A0, ed in particolare al paragrafo 3.2.10, si fa riferimento al documento redatto da ARPA Sicilia, Consumo di suolo in Sicilia 2017-2018; il documento indica fra gli altri, due tra gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) dell'Agenda globale, da raggiungere entro il 2030:

- assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita demografica;
- l'accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili.

Gli impianti fotovoltaici vengono considerati, nel medesimo documento, attività che producono "**Consumo di suolo reversibile**", come di seguito definito:

Consumo di suolo reversibile: relativo alle aree interessate da: strade sterrate; cantieri e altre aree in terra battuta; aree estrattive non rinaturalizzate; cave in falda; **campi fotovoltaici a terra;** altre coperture artificiali la cui rimozione ripristina le condizioni iniziali del suolo.

Ci si chiede come l'amministrazione possa non considerare le linee guida dettate da ARPA che dovrebbe essere l'unica deputata a giudicare le tematiche ambientali relative ai suoli.

Il documento ARPA, comunque, come si può leggere continuando a scorrere il paragrafo del SIA, analizza anche il consumo di suolo relativo alla provincia di Enna ed in particolare l'area comunale di Centuripe, chiarendo che si tratta di aree con i valori percentuali fra i più bassi della Sicilia.

Con riferimento alla fertilità dei suoli, è stato ampiamente illustrato in tutti gli elaborati, che i suoli destinati ad ospitare il progetto sono classificati, secondo la metodologia Medalus, prevalentemente nella categoria critico 2 ed in parte nella categoria critico 1. Tale metodologia calcola l'indice di sensibilità alla desertificazione che, in questo caso, definisce le aree di progetto come molto sensibili alla desertificazione, dal momento che sono già altamente degradate a causa di un uso improprio del territorio.

Ancora utilizzando la Land Capability Classification, che riguarda la capacità d'uso del suolo ai fini agro – forestali, ciò corrisponde alla capacità del suolo a ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. Il risultato dello studio dei suoli con la metodologia dell'area di progetto conduce a classificarlo in area di tipologia tra il II e III cioè suoli che presentano moderate e/o severe limitazioni che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative ed in talune aree richiedere speciali pratiche conservative. La principale causa dell'impoverimento di questi suoli è l'eccessivo sfruttamento.

Sulla base di queste considerazioni, si può dunque affermare che l'alternativa 0, descritta nel SIA, è un'alternativa sfavorevole per la componente suolo.

La realizzazione del progetto al contrario non prevede consumo di suolo, né diserbo, né rischio di compattazione, bensì la trasformazione durante la vita utile dell'impianto fotovoltaico di un suolo che attualmente (alternativa 0) è in fase di pre-deserto, in un suolo pronto ad essere coltivato e/o rinaturalizzato a fine vita dell'impianto fotovoltaico.

La strategia prevede che i suoli vengano lavorati durante la vita utile dell'impianto con tecniche agronomiche sostenibili, senza uso di diserbanti e ammendanti chimici.

In sintesi, i suoli al di sotto dei pannelli saranno oggetto di un progetto di ricerca sviluppato in collaborazione con l'università di Bologna e di Catania che permetta di stabilire la tecnica di gestione più sostenibile per ciascuna area, tecnica che verrà mantenuta fino al raggiungimento degli obiettivi di % di sostanza organica e Humus desiderati.



L'intervento di gestione del suolo e quello di riforestazione, con il relativo piano di manutenzione sono oggetto del progetto allegato al SIA costituito dal documento "Mitigazione, riqualificazione, tutela e forestazione" e dalle sue Tavole esplicative.

Va ricordato, infine, che la società, si è impegnata a mantenere gli agrumeti presenti sulle aree non utilizzate ed a mettere a dimora nuovi agrumeti, per decine di ettari, prevedendo di avvalersi di cooperative sociali locali coordinate da AIAB (associazione italiana di agricoltura biologica) favorendo il mantenimento del paesaggio agrario (oggi per lo più tendente all'abbandono), eliminando l'utilizzo di mezzi tecnici di sintesi e di diserbanti, cause principali della degradazione dei suoli che caratterizzano le aree del progetto.

A tal riguardo, inoltre, la Società sarebbe disponibile a valutare la conversione del progetto in configurazione agrivoltaica. In tal modo, attraverso l'adozione di una soluzione tecnologica volta a garantire la produzione agricola sul sito di installazione, l'area oggetto dell'intervento - oggi totalmente inutilizzata a fini agricoli - sarebbe ulteriormente valorizzata, oltre che dalla produzione di energia da fonte rinnovabile, dal conferimento alla stessa di una concreta capacità produttiva agricola attraverso una combinazione sinergica dei due sottosistemi - fotovoltaico e agricolo - che compongono la soluzione agrivoltaica.

VALUTATO che il consumo di suolo oltre che (indice riferito al Comune in rapporto alla scala provinciale; in rapporto alla crescita demografica; rapporto percentuale tra suolo consumato e superficie territoriale complessiva) va inquadrato nella superficie prettamente agricola che viene a mancare (anche se il proponente afferma che le aree non sono coltivate e inoltre che il consumo di suolo è reversibile). Dal punto di vista pedologico, la collocazione dei pannelli su diversi ettari di suolo porterebbe a degli impatti sul ciclo idrogeologico (immagazzinamento dell'acqua, aumento del dilavamento, regolazione del ciclo idrologico, ricarica delle falde), sulla pedo-fauna, sugli habitat per la piccola fauna, conseguenze queste ultime che vanno a incidere sulla fertilità e tessitura dei terreni.

CONSIDERATO che nel buffer di 10 Km. vi sono altri impianti fotovoltaici in fase di **autorizzazione** tra cui (codice procedura 1795 ex procedura 179 ditta proponente IBVI 1 s.r.l. "PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "BELPASSO" DA 300 MWP E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE, parere istruttorio conclusivo reso dalla CTS il 18/05/21 n. 137") e (codice procedura 1007 ditta proponente IBVI 8 S.R.L. "Progetto di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO A TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA DI POTENZA PARI A 363,2 MWP, COMPRESSE LE OPERE CONNESSE, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL DI IUDICA, RAMACCA, CENTURIPPE E PATERNÒ, con parere istruttorio conclusivo reso dalla CTS in data 16/05/23 n. 311/2023") pertanto, come riportato dal proponente "pag. 361 del SIA" il territorio risulterebbe profondamente trasformato dalla realizzazione delle opere cumulate con altri interventi nell'area vasta (non sufficientemente indagata) perdendo il carattere prettamente agricolo dei paesaggi di seminativi;

Con riferimento alla presenza di altri impianti realizzati e in corso di autorizzazione, la società ha ampiamente dimostrato nello Studio di Impatto Ambientale allegato all'istanza la capacità del progetto di favorire l'integrazione tra l'assetto paesaggistico esistente e quello risultante dalla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaico.

Il tema della trasformazione del paesaggio risultante dal cumulo con altri progetti è stato considerato tenendo opportunamente presente la capacità intrinseca del territorio di trasformarsi, dalla quale non può prescindere nella valutazione di compatibilità del progetto. Infatti, la vita e la trasformazione del territorio sono funzione dei sistemi economici del luogo e, pertanto, subiscono i cambiamenti da essi derivanti. In tale specifico proposito è intervenuta più volte la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di impianti FER la quale ha riconosciuto il principio per il quale "il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente. [...] Di conseguenza, occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione e al mantenimento di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l'opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica

pag. 14 di 16



utilità non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione tra interesse pubblico e interesse privato ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico degli interessi coinvolti" (cfr. ex plurimis, Cons. di Stato n. 3696/2020). L'esistenza di altri impianti e la "perdita del carattere prettamente agricolo dei paesaggi" non possono, pertanto, essere adottati quali motivo di diniego in assenza di una concreta comparazione con l'esigenza di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, parimenti tutelato dal legislatore nazionale e comunitario e, anzi, elevata a "interesse pubblico prevalente e di interesse per la sanità e la sicurezza pubblica" dall'art. 3 del Regolamento UE n. 2577/2022.

VALUTATO come riportato dal proponente "*pag. 361 del SIA" il territorio risulterebbe profondamente trasformato dalla realizzazione delle opere cumulate con altri interventi nell'area vasta (non sufficientemente indagata) perdendo il carattere prettamente agricolo dei paesaggi di seminativi; va sottolineato comunque che l'impatto cumulativo con gli altri progetti nel buffer di 10 Km. genera riflessi critici sugli aspetti visivi-paesaggistici in considerazione anche della perdita dell'identità rurale dei luoghi e inoltre l'effetto cumulo porterebbe ad un aggravio delle condizioni ante-operam di tutte le componenti ambientali. Nell'area vasta la verrà appesantita la Capacità di Assorbimento Visuale del territorio.*

- **CONSIDERATO** *che non si trova riscontro all'interno della procedura alle richieste avanzate con nota prot. 2649 del 06/02/23 dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;*

L'integrazione sarà presentata non appena si avrà contezza del destino del progetto

VALUTATO che tale riscontro considerato come criticità del progetto, di cui il proponente non ha tenuto conto, va considerato nei suoi aspetti globali in quanto la nota dell'AdB oltre che ad una richiesta documentale di rito si riferiva anche ad una richiesta di relazione di compatibilità geomorfologica/idraulica (nel caso in cui il cavidotto interferisse con aree a dissesto geomorfologico/idraulico), planimetria delle opere di regimazione delle acque superficiali e inoltre relazione sull'invarianza idraulica redatta ai sensi del D.D.G. 102 del 23/06/21 confrontando le portate di deflusso ante operam e post operam scaricati nei recettori naturali come indicato nella nota prot. 6834 del 11/10/19 dell'AdB.

- **CONSIDERATO** *che nel Piano di Monitoraggio Ambientale (non sufficientemente indagato) non risulta un monitoraggio della qualità dell'aria, per i parametri interessati dalla fase di cantierizzazione (realizzazione e dismissione dell'impianto) anche al fine di confermare le stime sulle emissioni presenti nello studio di impatto ambientale e l'eventuale presenza di ricettori nell'area;*

Il piano di monitoraggio sarà integrato non appena si avrà contezza del destino del progetto e, comunque, la componente aria risulta del tutto marginale per la valutazione globale del progetto.

VALUTATO che l'aspetto monitoraggio della qualità dell'aria specialmente nella fase di cantiere non va sottovalutato avendo essa un potenziale impatto sulla componente "popolazione-salute umana" con eventuali conseguenze negative estese inoltre ai possibili ricettori posti nelle vicinanze. Il proponente ribadisce che il piano di monitoraggio sarà integrato in fase successiva.

- **CONSIDERATO** *che non è stata sufficientemente indagata e approfondita l'analisi sulle alternative strategiche che hanno portato alla scelta dell'area in considerazione degli effetti cumulativi con gli altri progetti FER sulle matrici ambientali;*

Nello Studio di Impatto Ambientale allegato all'istanza, al paragrafo 4.2, la Società ha ampiamente analizzato il progetto comparandolo con l'alternativa consistente nella rinuncia alla realizzazione del progetto (c.d. "Alternativa Zero"). In relazione a quanto considerato circa gli effetti cumulativi con gli altri progetti FER

pag. 15 di 16



sulle matrici ambientali, la società ribadisce quanto osservato circa la necessità di valutare gli impatti cumulativi sulle matrici ambientali tenendo presente l'intrinseca mutevolezza del concetto di paesaggio che si vuole tutelare e la necessità di comparazione dell'interesse alla conservazione del paesaggio con l'interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile sancito dall'ordinamento nazionale ed eurounitario, reso concreto dagli impegni nazionali al raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia rinnovabile e valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa anche alla luce dell'art. 3 del Regolamento UE n. 2577/2022”;

VALUTATO che da quanto riportato dal proponente non è stata chiarita e sufficientemente indagata la scelta dell'area in considerazione a tutti gli aspetti di criticità già evidenziati.

VISTE le controdeduzioni del proponente,

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

esprime parere non favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "CENTURIPLE" - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 384 MWP COMPRESSE LE OPERE CONNESSE DA REALIZZARE NEI COMUNI DI CENTURIPLE (EN) E PATERNÒ (CT), Proponente IBVI 7 S.R.L., visto il parere negativo reso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, obbligatorio e vincolante per il parere di questa CTS per la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) integrata con la Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).